

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 9 dicembre 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

<p>ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI</p> <p>Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio</p>	<p>ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)</p> <p>Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio</p>
---	--

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2643 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nel Capoluoghi di provincia. Le iscrizioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 agosto 1965.
Cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Foggia del lago di Varano Pag. 6150
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 ottobre 1965.
Nomina del presidente dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese Pag. 6151
- DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Burano, sita nel territorio del comune di Capalbio (Grosseto) Pag. 6151
- DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente alla villa Morosini nel comune di Altavilla Vicentina. Pag. 6152
- DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1965.
Ricostituzione della Commissione centrale per le cooperative Pag. 6153
- DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del colle dei Castelli Scaligeri di Montecchio Maggiore (Vicenza). Pag. 6154
- DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1965.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966 Pag. 6155
- DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1965.
Caratteristiche di composizione e modalità di preparazione dell'« aceto balsamico di Modena » Pag. 6155
- DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1965.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi Pag. 6156

ORDINANZA MINISTERIALE 30 novembre 1965.

Divieto di importazione dalla Svizzera dei ruminanti e dei suini vivi nonché delle relative carni fresche, refrigerate e congelate. Divieto di transito attraverso lo stesso Paese di ruminanti e di suini vivi diretti in Italia da qualsiasi provenienza Pag. 6156

ORDINANZA MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'affa epizootica nelle zone delle province di Como e di Varese confinanti con la Svizzera Pag. 6156

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 novembre 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Sava (Taranto) Pag. 6157

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Agricola fra coltivatori diretti Treporti », con sede in Venezia Treporti Pag. 6157
Scioglimento della Società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », con sede in Sabaudia (Latina) Pag. 6157

Ministero delle finanze:

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catania colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 6157
Delimitazione di zone agrarie della provincia di Potenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 6157
Delimitazione di zone agrarie della provincia di Matera colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 6157

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 6158
Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 6158
Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 6158
Autorizzazione al comune di Forio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 6158

del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, la Commissione centrale per le cooperative è integrata con i seguenti esperti:

Prosperetti prof. Ubaldo, professore ordinario dell'Università di Roma; Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato,

Ferrati dott. Angelo, consigliere della Corte suprema di Cassazione.

Art. 3.

La Segreteria della Commissione centrale delle cooperative e del relativo Comitato è così costituita:

Sani dott. Giulio, Bochiechio dott. Vincenzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1965
Registro n. 13 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 354*

(9489)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei colli dei Castelli Scaligeri di Montecchio Maggiore (Vicenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei colli dei Castelli Scaligeri nel comune di Montecchio Maggiore (Vicenza);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Montecchio Maggiore;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Verbato Armando, Cecchetto Attilio e Colombari Giovanni Primo,

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso panoramico che, per la sua particolare conformazione paesistica dovuta al gioco collinare con alternanza di grandi estese ed imponenti masse arboree di alto fusto, può considerarsi uno dei più bei quadri naturali al quale fanno corona i ruderi dei due noti storici castelli Scaligeri,

che unitamente al panorama stesso, formano un insieme avente valore estetico e tradizionale, offrendo inoltre numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze,

Decreta:

Il colle dei castelli Scaligeri sito nel comune di Montecchio Maggiore ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

strada del Torchio, strada della Fontana Alta, strada del Crearo, mappali numeri 147, 174, tratto della strada del Castello, tratto della strada Varzelina, mappali numeri 451, 217, 218, 208, 209, 100, 122, 447, 120, 329, 352, 116, 53, 52, 42, 41, 67, 57, 47, 87, 36, 181, 177, 178, 175, 180, 179, 867, 650, 651, 875.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia entrerà che il comune di Montecchio Maggiore provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa,

Roma, addì 6 novembre 1965

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Stralcio verbale della seduta tenutasi il 23 gennaio 1963, alle ore 9,30, presso una sala dell'Amministrazione provinciale di Vicenza per la discussione del seguente ordine del giorno

(Omissis).

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti al presente ordine del giorno.

(Omissis).

MONTECCHIO MAGGIORE: a) colle dei Castelli Scaligeri proposta vincolo panoramico;

b) *(Omissis).*

Il dott. Zampieri, assessore comunale, espone il pensiero dell'Amministrazione del comune stesso, preoccupata sostanzialmente di contemperare gli interessi economici con le esigenze del paesaggio, specialmente con riferimento alle nuove direttive che il Comune interessato intende stabilire nel settore edilizio.

Dopo ampia ed esauriente disamina la Commissione (a seguito anche di effettuato sopralluogo in data 9 gennaio u.s., che ebbe modo di constatare obiettivamente gli elementi di fatto) all'unanimità di voti, tranne quello del rappresentante del sindaco, in virtù dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento 1° giugno 1940 numero 1357, decide di proporre l'apposizione del vincolo sul colle in argomento, delimitato come qui di seguito indicato, relativamente all'unità planimetrica facente parte integrante del presente verbale.

Comune di Montecchio, Sezione A, fogli numeri 2, 3, 4 e 5, strada del Torchio, strada della Fontana Alta, strada del Crearo, mappali numeri 147 e 174, tratto della strada del Castello, tratto della strada Varzellina, mappali numeri 451, 217, 218, 208, 209, 100, 122, 447, 120, 329, 352, 116, 53, 52, 42, 41, 67, 57, 47, 87, 36, 181, 177, 178, 175, 180, 179, 867, 650, 651, 875.

Motivazione: Tale zona costituisce un cospicuo complesso di cose immobili che compengono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ove è manifesta la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano; oltre ai punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, forma un suggestivo quadro paesaggistico di notevole e particolare bellezza panoramica. (Omissis).

A questo punto il presidente, essendo stati trattati tutti gli oggetti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta. Fatto, letto e sottoscritto.

Il presidente: CEVESE
(9296)

Il segretario: NOGARA

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 25 novembre 1965

(9419)

p. Il Ministro: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1965.

Caratteristiche di composizione e modalità di preparazione dell'« aceto balsamico di Modena ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 46, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Vista l'istanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena;

Decreta:

Art. 1.

L'« aceto balsamico di Modena » è il prodotto ottenuto, con particolare e tradizionale tecnologia, dalla fermentazione alcolica ed acetica di mosti d'uva, eventualmente sottoposti a parziale fermentazione o concentrati anche a fuoco diretto, con l'aggiunta di una aliquota di aceto vecchio di almeno 10 anni, in modo da conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici, e con o senza aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino.

L'acetificazione del prodotto, eventualmente anche disacidificato, nonché l'invecchiamento e l'affinamento, devono avvenire in botti di legno pregiato, come rovere, castagno, quercia, gelso, ginepro.

Art. 2.

L'« aceto balsamico di Modena » destinato al commercio deve avere le seguenti caratteristiche:

- liquido di colore bruno scuro, sapore dolce acido, odore aromatico, gradito e caratteristico;
- acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a grammi 6 per cento millilitri;
- quantitativo di alcole non superiore all'1,5 per cento in volume,
- estratto secco, dedotti gli zuccheri, non inferiore a grammi 30 per litro.

Art. 3.

All'« aceto balsamico di Modena » è consentita l'aggiunta del caramello.

Art. 4.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è concesso un termine di mesi dodici per lo smaltimento dell'« aceto balsamico di Modena » con caratteristiche non conformi a quelle sopra indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la sanità

MARIOTTI

(9899)